

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014, n. 11

**“Istituzione del festival del teatro antico per le istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1  
*Finalità*

1. E' istituito il Festival del teatro antico, con cadenza annuale, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.
2. Il Festival ha lo scopo di promuovere progetti scolastici che favoriscano l'introduzione e l'utilizzazione di nuove metodologie didattiche e promuovano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio regionale.

Art. 2  
*Modalità di realizzazione*

1. Il Festival si articola in una rassegna in cui presentare al pubblico gli esiti dei laboratori di studio e di teatralizzazione dei testi della drammaturgia classica greca e latina, realizzati dalle istituzioni scolastiche di secondo grado della regione. La rassegna avrà luogo presso il parco archeologico SS. Stefani in Vaste di Poggiardo.
2. La realizzazione del Festival è affidata al Teatro pubblico pugliese, Ente pubblico economico ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, interamente partecipato da comuni e province pugliesi, nonché dalla Regione Puglia ai sensi dell'articolo 47 della

legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia*), che prevede, tra le proprie finalità statutarie, la diffusione delle attività teatrali e, con ciò, la crescita e il consolidamento della cultura teatrale sull'intero territorio regionale, di concerto con l'Assessorato al diritto allo studio e formazione della Regione Puglia.

3. Con apposita convenzione tra la Giunta regionale - Assessorato al Diritto allo studio e formazione - e il Teatro pubblico pugliese sono disciplinati i rapporti, le competenze, i termini e le modalità di realizzazione del Festival, nonché è approvato il regolamento di partecipazione e selezione delle istituzioni scolastiche di 2° grado della Regione Puglia.

Art. 3  
*Contributi alle scuole vincitrici*

1. Alle scuole vincitrici è assegnato un contributo in denaro finalizzato all'acquisto di materiali destinati a scopi didattici (libri, CD, videocassette...) e/o per l'organizzazione di attività culturali e/o borse di studio, o per il finanziamento di una nuova attività di laboratorio teatrale.
2. Una commissione composta da docenti ed esperti della materia seleziona, fra gli esiti dei laboratori di studio e di teatralizzazione dei testi della drammaturgia classica greca e latina presentati al Festival, uno o più lavori, che saranno rappresentati in aree archeologiche di particolare pregio storico-turistico della Regione Puglia.

Art. 4  
*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con l'istituzione nel bilancio regionale autonomo di previsione del capitolo di spesa denominato "Sostegno alla istituzione del festival del Teatro antico", fornito, a partire dall'anno 2014, di una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila, la cui copertura è assicurata tramite prelevamento di corrispondente importo

dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente" UPB 06.02.01. Per gli esercizi finanziari futuri

la spesa sarà contenuta nei limiti di quanto previsto da leggi di approvazione di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 7 aprile 2014*

**VENDOLA**